



**COMUNE di VALENZA**  
(Provincia di Alessandria)

**ORDINANZA SINDACALE Nr. 62 del 05/05/2021**

**Oggetto: CRITERI, MODALITÀ e MODIFICHE di TIPO ORGANIZZATIVO e LOGISTICO in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, valide sino al 30 LUGLIO 2021.**  
**Mercato settimanale del GIOVEDÌ.**

**IL SINDACO**

Viste le vigenti disposizioni attuative nazionali e regionali per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; in particolare la **delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021**, con la quale è stato dichiarato e prorogato fino al **31 luglio 2021** lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il **D.L. 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"**, l'Ordinanza del 23 aprile 2021 del Ministero della Salute "**Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano**", il **Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte del 24 aprile 2021, n. 51 "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica"**.

**Richiamati** in generale gli ulteriori provvedimenti nazionali e regionali emanati in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19 e fatte salve diverse ed ulteriori disposizioni normative contingenti emanate nel frattempo dagli organi competenti.

**Dato atto** che i mercati cittadini che effettuano la vendita di generi alimentari e non alimentari sono i seguenti:

- **Mercato** settimanale del **SABATO**, che si svolge in Piazza XXXI Martiri e traverse (*settore alimentaristi/fioristi*), in Corso G. Garibaldi, in una parte di Piazza A. Gramsci e V.le L. Oliva - parte - (*settore non alimentare*), con presenza di nr. 120 posteggi;
- **Mercato** settimanale del **MARTEDÌ** (*generi alimentari*), che si svolge in viale Oliva con presenza di nr. 13 posteggi;
- **Mercato** settimanale dei produttori agricoli del **MERCOLEDÌ** denominato "*Agrimercato Campagna Amica di Valenza*", che si svolge in Viale L. Oliva - parte, con presenza di nr. 20 posteggi;
- **mercato** settimanale del **GIOVEDÌ** (*generi alimentari e fiori e piante*) che si svolge in Piazza Fogliabella, con presenza di nr. 12 posteggi.

**Considerati** i dispositivi normativi richiamati, l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale che determinano di approntare con urgenza per ragioni di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, misure di tipo organizzativo e

logistico anche con riguardo allo svolgimento dei mercati ambulanti cittadini.

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti locali - e s.m.i.

Richiamata la Circolare del Dipartimento della pubblica sicurezza Prot. nr. 300/A/5458/20/115/28 del 03/08/2020.

Visto lo Statuto comunale.

Vista l'Ordinanza sindacale Nr. 32 del 12/02/2021, con la quale si disponeva che per motivi di carattere igienico sanitari, lo svolgimento del mercato ambulante del GIOVEDÌ dovesse continuare ad essere ubicato in V.le Oliva fino alla cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale.

Considerato che con delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021, è stato dichiarato e prorogato fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

## ORDINA

**1** che, per motivi di carattere igienico sanitari, lo svolgimento del mercato ambulante del GIOVEDÌ prosegue in V.le Oliva fino al 31 luglio 2021, fino cioè alla scadenza dello stato di emergenza sul territorio nazionale.

**2** È vietata ogni forma di assembramento in luoghi pubblici.

**3** **LO SVOLGIMENTO DEL SUDDETTO MERCATI DOVRÀ AVVENIRE NELL'OSSERVANZA DELLE SEGUENTI MISURE, REGOLE OPERATIVE E DI SICUREZZA, DA GARANTIRE A CARICO DEI TITOLARI DEI SINGOLI POSTEGGI.**

Per quanto di competenza, nell'ambito dell'attività commerciale svolta dovrà essere assicurato il rispetto di tutte le prescrizioni igienico sanitarie e di sicurezza vigenti in tema di contrasto alla diffusione di SARS-CoV-2, in particolare:

- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
- obbligo dell'uso corretto di idonee mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani (*Nota: si precisa che le prescrizioni riportate devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2. A tal proposito, relativamente all'utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con soluzione idro-alcolica o acqua e sapone, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori, fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione*);
- messa a disposizione della clientela di un numero adeguato di prodotti idonei all'igienizzazione e disinfezione delle mani, presso ogni banco di vendita;
- rispetto del distanziamento interpersonale non inferiore ad un metro; in particolare, il rispetto del distanziamento minimo tra gli utenti presso i singoli banchi, così come quello tra gli operatori commerciali e gli utenti e tra gli operatori stessi;
  - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico delle merci.
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce o, in alternativa, è obbligatorio l'utilizzo di guanti monouso. I prodotti igienizzanti di

**disinfezione delle mani, i guanti monouso ed idonei contenitori per quelli usati, devono essere messi a disposizione della clientela da parte del titolare del banco su cui è esposta la merce.**

- 4** Gli operatori della Polizia Locale potranno, a loro insindacabile giudizio, disporre ogni modifica ritenuta necessaria al posizionamento dei banchi degli ambulanti sia conseguenti le presenti disposizioni sia per assicurare in generale il rispetto delle prescrizioni sanitarie vigenti e, in particolare, ai fini mantenimento del c.d. "distanziamento fisico".
- 5** In caso di necessità contingenti, sarà possibile il ricorso al personale dell'Organizzazione Europea Vigili del Fuoco Volontari di Protezione Civile – Valenza.
- 6** È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e/o fare osservare la presente ordinanza.

#### **AVVERTE**


**► che qualora venisse riscontrata l'inottemperanza da parte degli operatori alle prescrizioni sopra indicate, si procederà, salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'art. 4 del D. L. 25 marzo 2020, n. 19 e s.m.i. disponendo, in caso di assembramenti e mancato rispetto della distanza interpersonale, la chiusura delle attività dei banchi interessati e, in caso di reiterate violazioni, la chiusura del mercato.**

#### **DISPONE**

- che copia della presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio comunale e sia trasmessa:**
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria,
  - agli uffici comunali interessati, per gli adempimenti di competenza,
  - alle forze di Polizia della città, per la verifica dell'ottemperanza dell'Ordinanza stessa;
- che la presente Ordinanza sia pubblicata tempestivamente e fino alla scadenza di validità della presente, cioè fino al 31 luglio 2021, sul sito web comunale.**

#### **AVVERTE**

- che le violazioni della presente Ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;**
- che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento stesso o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.**

  
**IL SINDACO**  
ODDONE Maurizio